

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	4 ottobre 2021	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

**della Commissione formazione e cultura
sull’iniziativa popolare legislativa 26 marzo 2013 presentata nella forma
generica da Linda Cortesi (prima proponente) “Asili nido di qualità per le
famiglie” (Modifica della Legge per le famiglie)**

SOMMARIO

1. L’INIZIATIVA POPOLARE.....	2
2. TESTO CONFORME ALL’INIZIATIVA POPOLARE	3
3. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO NEL 2013	3
4. LAVORI NELLA LEGISLATURA 2015-2019	4
A. Incentivare le imprese ad avere propri nidi d’infanzia.....	6
B. Vigilanza e controllo della qualità dei nidi d’infanzia privati	7
C. Mappa del territorio con le offerte per valutare la giusta distribuzione nelle varie regioni	7
D. Bambini che hanno compiuto i tre anni (nati dopo il 31 luglio) e che non sono accolti dalla scuola dell’infanzia - Possibilità di trovare collocazione nei nidi	7
E. Correggere il sistema di finanziamento	8
F. Criticità nell’aspetto salariale delle persone assunte nei nidi d’infanzia	8
G. Liste d’attesa.....	9
H. Disparità di finanziamento fra nidi d’infanzia	9
5. LAVORI NELLA LEGISLATURA 2019-2023	10
A. Audizione dei rappresentanti del DSS del 30 novembre 2020	10
B. Audizione dei rappresentanti ATAN del 30 novembre 2020.....	13
6. CONTROPROGETTO ALL’INIZIATIVA POPOLARE	15
A. Rilevamento e copertura dei bisogni delle famiglie	16
B. Miglioramento dei controlli a tutela dei bambini	17
C. Miglioramento dei criteri di qualità delle strutture sussidiate	17
D. Migliore riconoscimento del personale.....	18
E. Contenimento delle rette a carico delle famiglie residenti	18
F. Principi della preferenza indigena e del rispetto del contratto collettivo di lavoro.....	19
G. Garanzia di sostegno all’avvio di nuove strutture.....	19
H. Impatto finanziario del controprogetto.....	20
7. CONCLUSIONE	21

1. L'INIZIATIVA POPOLARE

L'iniziativa popolare legislativa generica *“Asili nido di qualità per le famiglie”* del 26 marzo 2013, depositata dal Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino, chiede di garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle famiglie attraverso un aumento dei nidi d'infanzia/servizi extrascolastici sul territorio cantonale, un contenimento delle rette, un miglioramento delle condizioni qualitative; inoltre solleva il problema del miglioramento delle condizioni di lavoro in questo settore. La prima firmataria è la signora Linda Cortesi. L'iniziativa popolare è stata sottoscritta da 9'242 cittadine e cittadini: essa pertanto è stata dichiarata riuscita dalla Cancelleria dello Stato (*Foglio ufficiale* 49/2013 del 18 giugno 2013, pag. 4849).

Il tema è sicuramente importante e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, perché l'evoluzione della vita familiare porterà a ricercare nuove soluzioni che siano soddisfacenti, in modo da poter far fronte a problematiche sempre più crescenti (divorzi, famiglie monoparentali, entrate salariali ridotte, ripresa lavorativa delle madri, ecc.).

La situazione attuale è retta dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003, che ha sostenuto sinora queste strutture prescolastiche ed extrascolastiche.

Nell'ambito di un riorientamento della politica familiare tramite la *Riforma fiscale e sociale*, approvata dal popolo il 29 aprile 2018, il Cantone ha reperito nuovi mezzi finanziari per rilanciare con vigore la conciliazione famiglia-lavoro in una realtà sfavorita nel confronto a livello nazionale. Si pensi ad es. che il tasso d'occupazione delle madri in coppia e con un figlio di meno di 3 anni in Ticino nel 2014 è il più basso della Svizzera: 53% Ticino, 64% media CH (Fonte: Francesco Giudici, Reto Schuhmacher, “Fattori individuali e differenze cantonali nella partecipazione delle madri al mondo del lavoro”, in *Dati-Statistiche e società*, USTAT, ottobre 2017).

I quattro punti dell'iniziativa popolare legislativa, presentata nella forma generica, sono i seguenti.

1. Garantire un adeguato numero di nidi/servizi extrascolastici in tutte le regioni del Cantone: “Al fine di garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un'equa distribuzione sul territorio degli asili nido e dei servizi extrascolastici, il Cantone rileva i bisogni esistenti e pianifica sufficienti posti in tutte le regioni”.
2. Far in modo che Cantone e Comuni coprano i 2/3 dei costi riconosciuti: “Cantone e Comuni finanziano, tramite sussidio, almeno il 67% dei costi complessivi ammessi degli asili nido e dei servizi extrascolastici riconosciuti ai sensi della Legge per le famiglie. Il finanziamento da parte dei Comuni avviene in base alla loro forza finanziaria e al numero di bambini che frequentano l'asilo nido provenienti dagli stessi Comuni. La quota assunta dai Comuni è complessivamente pari a quella del Cantone. I sussidi agli asili nido vengono erogati sulla base di mandati di prestazione stipulati con il Cantone, in modo da garantire l'uso razionale delle risorse e la soddisfazione dei bisogni delle famiglie.”.
3. Limitare il costo delle rette a carico delle famiglie residenti in Ticino, in modo da favorire la crescita dei redditi familiari: “La retta per le famiglie residenti in Ticino per il collocamento di un bambino a tempo pieno in un asilo nido sussidiato è al massimo di 800 fr mensili. Per le famiglie meno abbienti residenti in Ticino è prevista una riduzione della retta in base al reddito; il Cantone e i Comuni finanziano un sistema di sussidio per la riduzione delle rette.”

4. Combattere le cattive condizioni di lavoro per le persone operanti nei nidi d'infanzia causato da un insufficiente finanziamento pubblico (no al dumping salariale): *“Le condizioni per l'erogazione dei sussidi per i nidi d'infanzia in base alla Legge per le famiglie devono essere riviste ed ampliate. Occorre inserire i seguenti ulteriori obblighi:*
- *rispetto della centralità del bambino (progetto educativo e spazi adeguati ai bimbi);*
 - *uso razionale delle risorse: l'ente sussidiato deve: a) presentare un'organizzazione strutturata e consolidata; b) prevedere un sistema di controllo interno ed esterno; c) verificare l'assenza di conflitti di interesse personali;*
 - *garanzia di qualità nella dotazione e formazione del personale;*
 - *condizioni di lavoro (salari, orari, ecc.) definite analogamente alle normative esistenti per il personale cantonale e stipulate in un contratto collettivo di lavoro, rispettivamente definite in un regolamento organico pubblico”.*

2. TESTO CONFORME ALL'INIZIATIVA POPOLARE

Nel 2014 la Commissione con l'ausilio del Dipartimento sanità e socialità elaborava una prima versione del testo conforme e lo sottoponeva agli iniziattivisti. Con una lettera del 16 dicembre 2014 della signora Linda Cortesi, prima firmataria dell'iniziativa popolare legislativa generica, sulla scorta di un parere del 15 dicembre 2014 dell'avv. Rosemarie Weibel, dichiarava che il Comitato non accettava il testo conforme proposto e richiedeva modifiche allo stesso. Il 12 gennaio 2015 i funzionari incaricati del DSS di redigere il testo conforme come da richiesta della Commissione scolastica, la signora Silvia Del Ponte-Muschietti giurista presso la Segreteria e Marco Galli, Capo Ufficio del sostegno a enti ed attività per le famiglie e i giovani si incaricavano di formulare le correzioni del testo che venivano poi trasmesse agli iniziattivisti. In data 25 novembre 2015 la signora Linda Cortesi confermava che il Comitato d'iniziativa aveva preso visione il nuovo testo risultava fedele alle richieste ed allo spirito dell'iniziativa popolare.

In data 5 maggio 2021 il Consiglio di Stato ha comunicato la necessità di aggiornare quattro articoli del testo conforme all'iniziativa popolare, che considerano le modifiche legislative introdotte a seguito della “Riforma cantonale fiscale e sociale”, entrata in vigore il 1° gennaio 2019: si tratta di modifiche formali degli articoli 3 cpv. 1a, 4 cpv. 1 e 14d.

3. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO NEL 2013

Il Capo Dipartimento del DSS, direttore Paolo Beltraminelli, in audizione il 2 dicembre 2013 in Commissione scolastica, accompagnato da Roberto Sandrinelli e Claudio Blotti, a proposito delle richieste dell'iniziativa, sottolineava che il suo Dipartimento era cosciente della necessità di migliorare l'offerta e di adeguare i salari e per questo motivo si era mosso con una consultazione ad ampio raggio anche con i Comuni.

In 4 serate, organizzate per dare ed assumere informazioni, si era accertato che tutti condividevano l'emergenza e si rendevano conto che non si poteva ignorare questa problematica lasciando unicamente la trattazione del tema alle decisioni del Governo. Il Capo Dipartimento ricordava che sei nidi d'infanzia storici erano nati soprattutto con l'idea di proteggere i bambini le cui famiglie erano in difficoltà ma in seguito le esigenze si sono modificate e queste strutture si sono trasformate come aiuto a tutte le famiglie. Nel frattempo

infatti i nuclei familiari avevano mutato le loro caratteristiche rispetto al passato, aprendosi ad un mondo in trasformazione in cui il lavoro era diventato, per molti, parte integrante della vita di entrambi i genitori. Questa nuova impostazione familiare aveva quindi portato al riconoscimento di parecchie altre strutture nella Legge per le famiglie ma senza aumentarne, in modo importante, le disponibilità finanziarie. In futuro si riteneva di poter parzialmente aderire alle richieste dell'iniziativa ma con dei limiti finanziari che dovevano ancora essere espressi. Obiettivo ambizioso quello di chiedere un sussidio del 67% (un terzo a carico del Cantone, un terzo del Comune e un terzo ai cittadini) che restava un obiettivo ideale ma difficile da concretizzare.

Il Direttore precisava inoltre che non esisteva al momento un Contratto di prestazione con i nidi d'infanzia ma solo il riconoscimento di un sussidio di costi ammessi. Pur cercando di migliorare la situazione, a suo parere, non si sarebbe potuto superare la soglia di sussidio del 50% e l'altro 50% sarebbe restato a carico delle famiglie. Naturalmente, nei casi di protezione del minore, si sarebbe potuto ipotizzare un ulteriore sussidio cantonale che avrebbe permesso di superare la soglia del 50%.

Il Direttore del DSS ricordava inoltre che i bisogni crescono negli anni in diversi ambiti e che non dovrebbe essere solo lo Stato a trovare soluzioni proponibili in termini finanziari.

“Il Cantone mette già a disposizione ben 20 milioni ed è pronto ad aumentare il suo sostegno ma bisogna anche ammettere che il Ticino riconosce un maggiore sgravio fiscale per il figlio (10'900 franchi) anche rispetto all'imposta federale diretta (6'500 franchi) ed ha pure introdotto una novità importante che riconosce ulteriori 10'100 franchi a chi fa capo a terzi per l'accudimento dei figli. Inoltre è stato anche introdotto uno sconto dell'imposta federale diretta di 250 franchi per figlio.”

L'on. Paolo Beltraminelli preannunciava che il DSS, vista la volontà del Parlamento di aumentare le liberalità dal 10 al 20%, stava valutando se ritenere di interesse pubblico il settore prescolastico, sussidiato ma non finanziato dal Cantone. Lanciava pure un appello per una migliore partecipazione ai Comuni chiedendo un maggior sforzo finanziario ma anche una maggiore responsabilità nel decidere scelte autonome riguardanti strutture, che, a parere del DSS, meglio si addicono al proprio territorio e che permettono di diffondere il concetto di prossimità.

Veniva segnalato infine che la retta massima di 800 franchi richiesta dall'iniziativa era da ritenere troppo bassa rispetto i parametri odierni, soprattutto se non si differenzia l'aiuto secondo le disponibilità finanziarie dei nuclei familiari. Il Direttore anticipava che il Cantone avrebbe effettuato una ricerca per rilevare gli effettivi bisogni delle famiglie, le loro abitudini e difficoltà, gli aiuti richiesti non solo vis-a-vis delle strutture prescolastiche ed extrascolastiche. Ribadiva che Nidi d'infanzia pubblici nelle città, una grossa struttura privata a Lugano ed una miriade di strutture private (52) non disponevano di Contratti di prestazione e non esiste una pianificazione. Si sarebbe quindi cercato di fare chiarezza e di strutturare una mappa precisa delle offerte.

4. LAVORI NELLA LEGISLATURA 2015-2019

4.1

Dopo l'elaborazione del testo conforme a fine 2015 l'allora Commissione scolastica decideva allora di creare una Sottocommissione Nidi, che fosse incaricata di elaborare un controprogetto all'iniziativa: essa ha iniziato i suoi lavori il 29 febbraio 2016 ed è stata presieduta da Maristella Polli.

In data 14 marzo 2016 la Sottocommissione convocava in audizione Claudio Blotti, direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, DSS, Roberto Sandrinelli, aggiunto di Direzione e Capostaff della DASF, DSS, Marco Galli Capo Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, DSS, Stefania Mirante, controllore di gestione dell'UFaG, DSS. Veniva distribuito ai commissari presenti un documento riguardante i sussidi federali e incentivi comunali ed un esposto di 9 punti che rispondeva alle indicazioni fornite dalla Presidente Polli, per la redazione di un controprogetto all'iniziativa popolare legislativa generica, con le osservazioni della Divisione e con gli elementi che avrebbero dovuto confluire nel controprogetto. Inoltre venivano presentate le conclusioni dello studio SUPSI e del sondaggio svolto dal Dipartimento nel 2014/2015 presso le famiglie residenti, con almeno un bambino fra 0 e 4 anni, alcune tabelle sugli incontri e le visite di vigilanza (ordinaria e straordinaria) dei nidi d'infanzia nel biennio 2014/2015 ed infine un documento che riprendeva dal sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS) le modalità di sussidio federale (vedi allegati).

Nei mesi successivi la Sottocommissione ha cercato una linea condivisa per la proposta di un controprogetto, tenendo in considerazione le risposte alle domande inviate dalle relatrici al Consiglio di Stato in data 24 febbraio 2014 e 6 giugno 2016, ed acquisendo informazioni. Segnaliamo in particolare l'audizione dei rappresentanti dell'ATAN (Associazione ticinese delle strutture per l'accoglienza della prima infanzia) nella seduta della Commissione scolastica svoltasi a Chiasso il 17 ottobre 2016.

4.2

Il lavoro della Sottocommissione è stato scombussolato dal messaggio n. 7417 *Riforma cantonale fiscale e sociale* del 15 settembre 2017, che ha proposto un nuovo modello di finanziamento aggiuntivo per il settore, basato su un prelievo a carico delle aziende in funzione della massa salariale: un modello diverso dall'iniziativa popolare e dal controprogetto in elaborazione, ma anche dalle ipotesi dipartimentali degli anni precedenti, che di fatto sostituiva la partecipazione finanziaria comunale con un importante a carico delle aziende (un contributo già esistente, che era destinato al finanziamento degli assegni di famiglia). Questo modello di finanziamento veniva approvato dal Gran Consiglio il 13 dicembre 2017 con la modifica della legge sugli assegni di famiglia e con la modifica della legge per le famiglie: esso superava definitivamente lo scoglio referendario nella votazione popolare del 29 aprile 2018.

La modifica dell'art. 14 cpv. 1 della legge cantonale per le famiglie, introdotta dalla *Riforma fiscale e sociale*, porta fino a 2/3 il finanziamento dei costi complessivi riconosciuti del personale educativo dei nidi, dei servizi extrascolastici (per ragazzi fino a 15 anni) e delle famiglie diurne: si tratta di un primo passo verso lo standard svizzero minimo consigliato, che prevede un finanziamento dei 2/3 di tutti i costi (e non solo dei costi educativi) di queste strutture (secondo lo standard 1/3 di tutti i costi rimane a carico delle famiglie).

Art. 14

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne.

La modifica dell'art. 75, cpv. 1 lett. b della legge cantonale sugli assegni di famiglia, pure introdotta dalla *Riforma fiscale e sociale*, crea la base legale per il finanziamento delle "misure di sostegno alle famiglie". Il cpv. 2 dell'art. 75 indica l'ammontare dell'aliquota di

prelievo a carico dei datori di lavoro, entrato in vigore nel 2019, che finanzierà, oltre alle misure di sostegno alle famiglie, anche l'assegno parentale e le misure di politica aziendale per la conciliazione famiglia-lavoro.

Art. 75

¹Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:

- a) l'assegno parentale;*
- b) le misure di sostegno alle famiglie;*
- c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.*

²Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall'anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Il capitolo 3.4.8 del messaggio n. 7417 *Riforma cantonale fiscale e sociale* spiega come è avvenuto il finanziamento a carico dei datori di lavoro, che è stato un "aggravio-sgravio": "Il prelievo di un contributo supplementare prima dello 0.12% e poi dello 0.15% operato presso i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, pari rispettivamente a 11.3 mio e a 14.1 mio (18.8 mio con lo 0.20%), è compensato con una corrispettiva diminuzione dell'aliquota contributiva della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, ritenuto che l'attuale risultato di ripartizione ne permette una sua riduzione. I datori interessati ed affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari rappresentano l'87% degli affiliati ed i 2/3 dell'intera massa salariale ticinese. Il prelievo di un contributo supplementare prima dello 0.12% e poi dello 0.15% presso i datori di lavoro affiliati alle altre Casse di compensazione professionali per gli assegni familiari ammonta rispettivamente a 5.5 mio e a 6.9 mio (9.2 mio con lo 0.20%). La possibilità di riduzione o meno dell'aliquota della rispettiva Cassa di appartenenza dipenderà dalla situazione finanziaria delle medesime (volume dei prelievi rispetto al versamento degli assegni). In ogni caso le aziende affiliate alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e alle Casse professionali beneficiano in buona misura degli sgravi fiscali previsti dalla riforma fiscale cantonale."

4.3

In data 7 maggio 2018 la Sottocommissione Nidi è stata riattivata ed è arrivata a definire un nuovo controprogetto sugli aspetti non toccati dalla *Riforma fiscale e sociale*.

I temi discussi in seno alla Sottocommissione sono stati i seguenti (lettere A-H).

A. Incentivare le imprese ad avere propri nidi d'infanzia

Lo Stato fino ad oggi non si è attivato sufficientemente per far sì che vi sia maggiore interesse da parte delle aziende ad aprire nidi d'infanzia aziendali. Solo 4 aziende hanno costituito attualmente una fondazione o una associazione alle quali è stata affidata la gestione del nido stesso. Lo Stato deve assolutamente esercitare un ruolo molto più proattivo in quanto non solo si otterrebbero vantaggi anche dal punto di vista finanziario (base finanziaria più solida) ma si offrirebbe alle famiglie dei dipendenti una maggiore sicurezza e serenità. Nell'ambito pubblico o para-pubblico (vedi ad esempio EOC, Cliniche private, Cardiocentro, Amministrazione comunale e cantonale, Polizia, AITI, Banca Stato, SIC, ecc.) lo sforzo dovrà essere maggiore. Un appunto generale ma legato soprattutto a quelle aziende che lavorano con turni del personale e/o durante i giorni festivi (RSI, EOC, ...):

si osserva che sarebbe opportuno valutare un orario flessibile e prolungato per permettere l'accesso al nido d'infanzia anche a bambini di questi impiegati. Inoltre, sarebbe opportuno valutare delle modalità di accoglienza eventuale di bambini ammalati.

B. Vigilanza e controllo della qualità dei nidi d'infanzia privati

La Sottocommissione si è chinata sul problema di chi dirige le strutture, di quali diplomi dispongono, del rapporto tra bambini accolti e personale assunto, degli spazi disponibili, delle strutture di supporto come mense, parco giochi, strutture sanitarie, lettini ecc. e si è chiesta chi valuta e qualifica effettivamente il personale presente e se sulla vigilanza, al di fuori dei dispositivi federali, l'accoglienza, la formazione e l'educazione sono sufficientemente presi in considerazione per la qualità e la sicurezza della proposta. L'attuale ritmo di controlli è ritenuto troppo debole e si invita a creare maggiori incontri ed occasioni di controllo. L'attrattività della professione di educatrice è ritenuta dai membri della Sottocommissione estremamente bassa sia per le disparità di formazione nei vari nidi d'infanzia e sia per le notevoli variazioni salariali. Attualmente non si incentiva l'interesse dei giovani ad avvicinarsi a questa professione e lo Stato deve assolutamente provvedere a rendere maggiormente allettante l'offerta.

La Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sottolinea che la vigilanza (amministrativa, finanziaria e pedagogica) sulle strutture e i servizi di sostegno alle famiglie compete all'UFAG. Le visite effettuate nei 53 nidi sono state: nel 2014 63 ordinarie e 32 straordinarie e nel 2015 56 ordinarie e 37 straordinarie (vedi tabella dettagliata allegata).

Il numero e la formazione degli educatori sono definiti dalla RLfam. Al momento è definito unicamente il salario massimo riconosciuto ai fini del sussidio cantonale. La promozione attiva della formazione può avvenire solo se le condizioni quadro sono assicurate.

C. Mappa del territorio con le offerte per valutare la giusta distribuzione nelle varie regioni

La Sottocommissione si è chiesta se in Ticino l'attuale offerta sia garantita in modo equo su tutto il territorio. È stata evidenziata, anche da una ricerca commissionata all'università di Ginevra, che le regioni ticinesi maggiormente scoperte sono il Bellinzonese, le Tre Valli ed il Locarnese. La Commissione apprezza che parte dell'offerta possa essere coperta attraverso la solidarietà delle reti parentali e dalle famiglie diurne, ma ritiene che sia lo Stato che debba attivarsi per far sì che anche in queste zone si possa disporre, eventualmente con ulteriori incentivi, di centri di nidi d'infanzia sussidiati. Inoltre paragonando l'attuale offerta ticinese con gli indicatori in uso a livello svizzero ed europeo si rilevava un numero sottostimato ragguardevole rispetto al fabbisogno di posti.

D. Bambini che hanno compiuto i tre anni (nati dopo il 31 luglio) e che non sono accolti dalla scuola dell'infanzia - Possibilità di trovare collocazione nei nidi

La Commissione è al corrente che alcuni nidi d'infanzia hanno richiesto proprio per questo motivo un aumento di posti a disposizione per prendersi in carico questa fascia aggiuntiva di bambini. Ma nella discussione effettuata i commissari sottolineano che deve essere lo Stato, vista l'introduzione del programma HarmoS dal 2015 che prevede l'obbligo di frequenza per i bambini di 4 anni, con l'aggiunta della possibilità di frequenza facoltativa per i bambini di tre anni ma nati entro il 31 luglio, ad occuparsi di ricollocare questi bambini esclusi dalla scuola dell'infanzia, imponendo ai nidi d'infanzia l'obbligo di accettarli.

La Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sottolineava che il Cantone discute con i gestori dei nidi la possibilità di accogliere i bambini segnalati, che non possono accedere a tre anni alla scuola dell'infanzia. D'intesa con i Comuni è possibile stipulare degli accordi o convenzioni. La Divisione dichiarava inoltre che non disponeva di un censimento cantonale dettagliato dei bambini esclusi dalla SI. Il potenziale demografico era stimato a circa 750 bambini (nati in ottobre, novembre, dicembre): tuttavia se i genitori lavorano o sono in formazione, questi già potevano accedere ai nidi (il 15,5% dei posti complessivi autorizzati era previsto per i bambini di 3 o più anni).

La Sottocommissione prendeva atto che il Dipartimento sanità e socialità annunciava la creazione di 150 nuovi posti, che in gran parte avrebbero risposto ai bisogni dei bambini di 3 anni che non possono accedere alla scuola dell'infanzia: il problema risalente al 2015 veniva quindi finalmente affrontato, seppure con ritardo.

E. Correggere il sistema di finanziamento

La Sottocommissione si è interrogata sul fatto di erogare il sussidio a dipendenza del reddito della famiglia. Il discorso legato al sussidio ed alle rette da pagare è estremamente complicato e troppo eterogeneo per poter trovare una soluzione semplice ed applicabile a tutti. Ad ogni modo la Sottocommissione ritiene che il contributo debba essere regolarizzato ed equilibrato, commisurato ai costi riconosciuti. La troppa autonomia dei gestori dei nidi d'infanzia faceva sì che le rette ed i salari fossero estremamente variabili e quindi provocassero differenze ben evidenti. La proposta della Sottocommissione era quella di arrivare ad una nuova scala, più uniforme che potesse essere commisurata in funzione anche del reddito familiare. e di valutare la possibilità, viste le esigenze sempre maggiori delle famiglie di oggi, di aumentare i sussidi pubblici all'interno di un contratto di prestazione come avviene per le case anziani.

Il Dipartimento sanità e socialità sottolineava che attualmente il Cantone non entra nel merito di come i gestori definiscono entità e modalità delle rette, anche perché le rette non vengono considerate al fine del sussidio. L'adozione di un sistema di rette stabilite a livello cantonale presupponeva la verifica e il riconoscimento di tutti i costi ed i ricavi di un nido. La differenziazione delle rette si sarebbe tuttavia potuta considerata come elemento di concorrenzialità dei nidi, senza adottare un contratto di prestazioni.

La Commissione formazione e cultura auspica infine che tutte di strutture di nidi e micro-nidi al momento della loro apertura possano godere di pieni sussidi anche se l'inserimento e l'iniziale gestione dei piccoli ospiti richiede un ridimensionamento delle ore erogate.

F. Criticità nell'aspetto salariale delle persone assunte nei nidi d'infanzia

Preso nota che un contratto collettivo era stato oggetto di discussione fra sindacati e l'associazione mantello senza ottenere risultati concreti, la Sottocommissione esprimeva una forte preoccupazione a questo proposito. Salari troppo variabili, poco riconoscimento per un percorso di formazione lungo e impegnativo hanno dato come risultato già dichiarato, la drastica diminuzione di iscrizioni. Un suggerimento da parte dei commissari consiste nel chiedere al CDS che, oltre che a fissare i salari massimi riconosciuti, potesse in qualche modo fissare i limiti di salari minimi entro i quali prevedere il riconoscimento cantonale. Questa proposta avrebbe garantito di sicuro la qualità del nido d'infanzia riconosciuto. Si ricorda che anche in Ticino qualche caso di abusi e di non formazione adeguata sono stati segnalati e denunciati.

Il Dipartimento sanità e socialità rispondeva che gli attuali salari per il personale educativo, poco competitivi, erano determinati in gran parte dalla scarsità delle risorse disponibili e in misura minore dai costi amministrativi (non considerati per il sussidio) generati da alcuni nidi. Il tentativo delle parti sociali di definire un CCL era stato sospeso a causa della scarsità delle risorse finanziarie disponibili per diversi enti gestori di nidi. Il DSS preannunciava lo studio di un'ipotesi di definizione di condizioni più dettagliate di salario riconosciuto. Ciò poteva rientrare nella proposta del controprogetto.

G. Liste d'attesa

La Sottocommissione ribadiva che sicuramente le liste d'attesa sarebbero accorciate, se l'aumento dei nidi d'infanzia auspicato venisse applicato in tutte le regioni del Cantone. E chiedeva inoltre che, tramite il controprogetto, i nidi-famiglia possano ottenere una base legale indispensabile per una copertura almeno parziale del territorio regionale più discosto.

Il Dipartimento sanità e socialità sottolineava che le "Liste d'attesa", concetto da ben contestualizzare, non dipendevano tanto dalla scarsa offerta di posti o dalla loro distribuzione, quanto piuttosto dalla difficoltà di far coincidere le esigenze delle famiglie con l'organizzazione delle strutture di accoglienza. L'introduzione di elementi di flessibilità organizzativa dei nidi avrebbe potuto meglio rispondere alle esigenze delle famiglie. Le famiglie diurne o i nidi-famiglia rappresentavano una valida alternativa per situazioni di attesa "urgenti".

Nel frattempo veniva decisa l'apertura di un nuovo nido d'infanzia a Biasca e il Dipartimento sanità e socialità, tenendo in considerazione i progetti di sostegno alle famiglie già annunciati nel corso di questa legislatura, prospettava per il futuro (Linee direttive 2015-2019) un aumento di 10 nuovi nidi.

H. Disparità di finanziamento fra nidi d'infanzia

Alcuni nidi hanno sostegno sia dal Cantone, sia dal Comune, altri solo dal Cantone: come mai?

L'attuale mappatura territoriale è anche dovuta dalla forza finanziaria dei vari Comuni, ma ogni famiglia ticinese deve avere la stessa opportunità nella scelta eventuale di un nido d'infanzia indipendentemente dal suo domicilio.

Inoltre la Sottocommissione si è chiesta come mai non tutti i nidi sono riconosciuti.

La Divisione dell'azione sociale e delle famiglie ha spiegato che gli enti autorizzati ma non sussidiati erano 3 per un totale di 47 posti (2 Steiner, 1 Boschetto): non sono riconosciuti in quanto erogano prestazioni a tempo parziale e non permettono quindi ai genitori di conciliare lavoro e cura.

La forza finanziaria dei Comuni non incide attualmente sul finanziamento dei nidi, fatta eccezione per i nidi di 3 Città (1 nido a Mendrisio, 4 a Lugano e 1 Locarno): sono nidi comunali, per i quali le Città garantiscono la copertura dei deficit, il che evidentemente è un grande vantaggio per queste strutture.

5. LAVORI NELLA LEGISLATURA 2019-2023

Prima di proseguire e concludere i propri lavori la Sottocommissione ha chiesto al Dipartimento sanità e socialità i dati sull'implementazione della *Riforma cantonale fiscale e sociale*, approvata nella votazione popolare del 28 aprile 2018. I dati riguardano l'implementazione nel 2019 e nel 2020 e sono giunti ovviamente nei primi mesi dell'anno successivo.

La Sottocommissione ha poi proceduto nel 2020 ad un'audizione del responsabile del Dipartimento sanità e socialità (DSS) e ad un'audizione dei rappresentanti dell'Associazione mantello delle strutture d'accoglienza per l'infanzia della Svizzera italiana (ATAN), per comprenderne gli orientamenti.

A. Audizione dei rappresentanti del DSS del 30 novembre 2020

Alla seduta della Sottocommissione, allargata anche ai membri della Commissione formazione e cultura, erano presenti Raffaele De Rosa, capo del Dipartimento, Roberto Sandrinelli, direttore aggiunto della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Marco Galli, capo dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per famiglie e per i giovani, Stefania Mirante, capo Servizio finanziario UFaG.

La prima preoccupazione espressa dalla coordinatrice della Sottocommissione è stata quella di chiedere al DSS quanto venga controllato il livello di qualità e di formazione dei responsabili di nidi d'infanzia visto un caso sopravvenuto a Taverne. In risposta alla domanda il Direttore del Dipartimento, sottolineando la spiacevole situazione venutasi a creare in quel periodo nel nido di Taverne, riteneva che l'obiettivo è quello di puntare a rafforzare la qualità, cercare di migliorare la remunerazione del personale, senza formazione, con la formazione di base, con ulteriori aggiornamenti per stimolare e arrivare a un label di qualità come logica di sistema e di settore e di lavorare sulla governance.

I rappresentanti del DSS hanno presentato la tabella 1 relativa all'evoluzione della spesa per nidi e micronidi, per famiglie diurne, per centri extrascolastici, per aiuti alle famiglie e per la sensibilizzazione delle aziende: dati di preventivo 2018-2020 che segnano un aumento di quasi 11 mio di franchi in tre anni, di cui quasi 10 finanziati dal fondo creato dalla *Riforma fiscale e sociale*.

1. Le prospettive di un maggiore utilizzo dei mezzi a disposizione con la *Riforma sociale* (che tendenzialmente andrebbero erogati completamente).

Di seguito si illustrano i dati delle decisioni di preventivo 2018, 2019 e 2020; in tal senso si rileva un ulteriore incremento delle risorse del Fondo utilizzate.

Settore	Contributi totali cantonali (mio.)					Di cui finanziati dal fondo (mio.)		
	P2018	P2019	P2020	Delta P18-19	Delta P19-20	P2019	P2020	Delta P19-20
Nidi e micro-nidi	9.50	12.64	13.93	+3.14	+ 1.29	2.85	3.20	+ 0.35
Famiglie diurne	0.76	1.40	1.40	+ 0.64	=	0.67	0.67	=
Centri extrascolastici	2.03	3.20	3.50	+1.17	+ 0.30	0.82	0.91	+ 0.09
Aiuti alle famiglie	2.00	6.00	6.40	+ 4.00	+ 0.40	4.00	4.40	+ 0.40
Sensibilizzaz. aziende ¹		0.77	0.73	+ 0.77	- 0.04	0.77	0.73	- 0.04
Totale	14.29²	24.01³	25.96³	+ 9.72	1.95	9.11²	9.91²	+ 0.80

¹ AITI, EquiLab, Pro Familia, Camera di Commercio (dal 2020 solo AITI, EquiLab, Pro Familia).

² Il dato considera 0.8 mio. di aiuti alle strutture del primo pacchetto della manovra di risanamento finanziario.

³ I dati considerano 2 mio. di aiuti alle famiglie e 0.8 mio. di aiuti alle strutture del primo pacchetto della manovra di risanamento finanziario.

La tabella 1 mostra l'impatto delle misure sociali di politica familiare della *Riforma cantonale fiscale e sociale* secondo i Preventivi 2018, 2019 e 2020 (Fonte: Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Dipartimento della sanità e della socialità, Audizione in Sottocommissione nidi della Commissione formazione e cultura, 30 novembre 2020, Slide 6).

I rappresentanti del DSS hanno illustrato i punti centrali dell'implementazione della *Riforma fiscale e sociale* nel 2019-2020 e le prospettive per il 2021-2022:

- **le retribuzioni minime collegate alle percentuali di sussidiamento** (percentuali esistenti dal 2019: di seguito si indicano quelle aumentate per il 2021):
 - a) il personale educativo senza formazione specifica ha un minimo salariale di 48'000 fr. annui nelle strutture sussidiate al 46% o 49% e di 50'000 fr. annui in quelle sussidiate al 52%;
 - b) il personale educativo con formazione specifica ha un minimo salariale di 49'000 fr. annui nelle strutture sussidiate al 46%, di 53'000 fr annui in quelle sussidiate al 49% e di 56'000 fr annui in quelle sussidiate al 52%;
 - c) il direttore responsabile ha un minimo di 55'000 fr. annui nelle strutture sussidiate al 46%, di 58'000 fr annui in quelle sussidiate al 49% e di 61'000 fr. annui in quelle sussidiate al 52%;
- **l'aumento delle strutture sussidiate che erogano salari migliori al personale educativo formato e non formato**: su 62 Nidi le strutture che non garantiscono salari minimi, accontentandosi di un sussidiamento cantonale del 40%, sono scese dal 29% (16) nel 2018 al 8% (5) nel 2020. La prima aliquota maggiorata nel 2020 tocca il 21% delle strutture (13), la seconda il 45% (28) e la terza il 26% (16);
Su 29 Centri extrascolastici le strutture che non garantiscono salari minimi, accontentandosi di un sussidiamento cantonale del 40% sono scese dal 23% (6) nel 2018 al 14% (4) nel 2020. La prima aliquota maggiorata nel 2020 tocca il 10% delle strutture (3), la seconda il 31% (9) e la terza il 45% (13);
- **l'utilizzo di mezzi dell'art. 30 della Legge per le famiglie**: esso sancisce che i Comuni partecipano a 1/3 dei costi della protezione, ma che metà di questo importo rimane a libera disposizione dei Comuni, se lo utilizzano per sostenere queste attività di conciliazione tra famiglia e lavoro. Per questo il settore ha ricevuto più di 4.4 mio CHF nel 2019 e più di 4.5 mio CHF nel 2020 dai Comuni (un importante contributo con le risorse finanziarie che sarebbero del Cantone, ma che i Comuni, potendolo fare, utilizzano molto liberamente per le attività di sostegno alle famiglie). Si segnala che nell'ambito progetto di Riforma Ticino 2020 viene valutata la possibilità che i Comuni non siano più tenuti a partecipare alle spese di protezione dei minorenni affidati a centri educativi riconosciuti, con la conseguenza che verrebbe meno la possibilità di erogare una percentuale di questi costi dovuti al Cantone sotto forma di incentivi alle strutture e servizi di sostegno alle famiglie. In tal senso, l'apposito gruppo di lavoro ha già rilevato che i 4.6 mio di incentivi abrogati andrebbero aggiunti al budget cantonale corrente, al fine di non penalizzare l'intero settore. Per i Comuni rimane comunque la possibilità (e non l'obbligo) di creare propri servizi o comunque di sostenere con contributi propri le strutture e i servizi siti sul proprio territorio (eventualmente anche mettendo a disposizione spazi gratuiti o a prezzi di favore) o di aiutare le famiglie in difficoltà finanziaria.
- **l'introduzione di una migliore vigilanza**: grazie alla *Riforma fiscale e sociale* è stato possibile avere un potenziamento presso l'Ufficio attività giovanili e famiglie di un'unità di controllo finanziario e di un ispettore socioeducativo. La vigilanza a sorpresa, che non

sarà la panacea per tutti i mali, metterà comunque una maggiore pressione per il fatto di sapere che l'Ufficio può arrivare in qualsiasi momento nella struttura per visionare soprattutto eventuali mancanze come il numero di educatrici non sufficiente rispetto al numero di bambini o l'allestimento non confacente degli spazi;

- **la possibilità di andare, con un dialogo con le parti sociali, verso un Contratto collettivo di lavoro:** il Dipartimento intende favorire questa prospettiva;
- **la possibilità di andare verso un Contratto di prestazioni:** può essere una buona cosa, però in questo stadio, tenuto conto anche dell'investimento che si sta facendo su tutta una serie di cantieri, visti prima, gli incentivi per un'evoluzione a livello salariale, per il rafforzamento della qualità, per la vigilanza, per la formazione di base e continua, il Dipartimento sanità e socialità è dell'idea di temporeggiare ancora su questo tema, perché sta investendo tante risorse, anche dell'Ufficio, su tutti questi cantieri. Se si dovesse implementare per una sessantina di nidi, che diventeranno una settantina, i contratti di prestazione, questo rallenterebbe gli altri cantieri, estremamente sensibili e prioritari. Va precisato inoltre che il contratto di prestazione esiste per il settore della protezione dove gli enti vengono finanziati (compito pubblico delegato dal Cantone e finanziamento al 100%). Il contratto di prestazione è inoltre basato sul principio del "costo standard" (basato sul costo mediano), che espleta la sua funzione laddove i costi sono equiparabili, mentre risulta difficilmente applicabile laddove la variazione – in particolare sugli stipendi – è ancora piuttosto ampia;
- **la volontà di assicurare una migliore qualità:** il DSS ha la volontà di arrivare, in tempi relativamente brevi, a un label di qualità; inoltre stava approfondendo *QualiNido*, il manuale di sicurezza, sviluppato da ATAN, e le condizioni quadro del personale. Vuole anche approfondire il tema di come migliorare la *governance* delle singole strutture di questo tipo, rette da associazioni e fondazioni, perché l'*one man show* non va bene, con la stessa persona che funge da presidentessa, direttrice, capo finanze, contabile e magari anche da mamma di un bambino del nido;
- **l'idea di sviluppare soprattutto il settore extrascolastico:** il DSS intende farlo in forte collaborazione con i Comuni, enti locali fondamentali: tra il 2018 e il 2020 l'aumento degli extrascolastici è stato contenuto (da 26 a 29), mentre i nidi sono passati da 55 a 62;
- **il programma cantonale di formazione con focus sui diritti e il benessere del bambino e la partecipazione della famiglia:** nel 2019 si è celebrato il 30° della Convenzione Onu, che il DSS vuole suggellare in modo innovativo. Quindi non solo la conciliabilità famiglia lavoro ma anche il sostegno allo sviluppo del bambino in tutte le sue componenti;
- **la facilitazione dell'accesso alle famiglie più vulnerabili:** qui entra in gioco anche il tema dell'agenda di integrazione promossa anche dal Dipartimento delle istituzioni, con progetti innovativi;
- **il miglioramento dell'informazione per tutte le famiglie,** in modo da far conoscere tutte le possibilità e le offerte già solo nell'ambito dell'aiuto al pagamento delle rette, l'aiuto universale, l'aiuto Ripam (vedi Sportello per famiglie al sito ticinoperbambini.ch, vedi sito www.ti.ch/infomamiglie).

B. Audizione dei rappresentanti ATAN del 30 novembre 2020

L'audizione è avvenuta il 30 novembre 2020 con Steven Cramer, presidente dell'Associazione mantello delle strutture d'accoglienza per l'infanzia della Svizzera italiana (ATAN) e Giordano Cusini, coordinatore della formazione ATAN.

Il presidente Cramer ha precisato che all'ATAN sono associati circa il 90% di tutti i nidi e circa il 60% dei centri extrascolastici. Vi sono iscritte anche alcune strutture del Canton Grigioni.

Durante questa crisi pandemica parecchie famiglie, in particolare quelle che lavorano e che hanno dei bambini, si sono confrontate con parecchi problemi tra cui anche quello dell'accoglienza nei nidi d'infanzia (o chiusi o aperti con numero ridotto di presenze). È vero, precisa il Presidente che questa situazione ha colpito tutti di sorpresa ma, sottolinea, c'è anche stata una buona reazione, un ottimo coordinamento del lavoro tra ATAN e UFAG e anche con l'Ufficio del medico cantonale. Questa situazione ha comunque permesso di mettere in luce il ruolo fondamentale dei nidi e delle strutture di accoglienza ed ha valorizzato ancora di più paradossalmente la necessità ed il bisogno sul territorio per tutte le categorie di persone impegnate e si è comunque riusciti a garantire l'apertura della maggior parte delle strutture anche grazie al coordinamento con il Cantone.

Il signor Cusini ha ribadito come oggi, in particolare in questo difficile momento, le strutture di accoglienza siano un tassello fondamentale per la società. Si è trattato di un grosso lavoro di coordinamento anche perché la possibilità di aiuto da parte dei nonni, categoria a rischio in questo periodo, è venuta meno e quindi ha penalizzato anche i nidi d'infanzia dove la richiesta aumentava di mese in mese. Il sistema comunque ha dimostrato una maturità importante sia professionale che di tenuta. Un banco di prova inatteso ma che ha permesso di constatare come in questi anni il settore sia cresciuto.

Alla domanda se, secondo ATAN, l'impegno assunto sia dallo Stato che dai Comuni per la conciliabilità lavoro-famiglia sia sufficiente, il Presidente di ATAN è convinto che quanto si è fatto è un grande segnale di cambiamento. Infatti per molte famiglie che fino a qualche anno fa avevano difficoltà ad accedere al servizio oggi con le agevolazioni proposte, in particolare per le famiglie meno abbienti, si sono offerti una rete di sussidi e delle rette differenziate. Per i collaboratori il salario è comunque differente da quello dell'educatore classico, ma si propongono loro buone condizioni di lavoro e oggi un salario adeguato. Anche dal punto di vista qualitativo quello che è stato messo in atto con la Riforma è molto importante perché permette di seguire determinati criteri di qualità. Tutto ciò ha permesso alle varie Direzioni delle strutture una ulteriore crescita dal punto di vista professionale spinta non dal guadagnare qualcosa in più sul sussidio ma nell'offrire qualità. Un ulteriore elemento che arriverà proprio nel 2021 per le classi salariali porterà a una maggiore professionalizzazione, riducendo la differenza sul salario minimo annuale tra il collaboratore più formato e quello meno formato e in questo modo le Direzioni saranno spinte a scegliere personale meglio diplomato.

Il coordinatore ATAN ha aggiunto che il settore dell'accoglienza dell'infanzia è un settore relativamente giovane. Se si pensa alla strada fatta in questi anni, anche se si ha l'impressione che le cose procedano a rilento, in realtà è uno dei settori che ha avuto in termini numerici, ma anche qualitativi, uno dei maggiori sviluppi sul territorio. Le misure introdotte dalla Riforma fiscale e sociale hanno migliorato tanto le condizioni, soprattutto grazie all'introduzione di questo meccanismo di aiuti sotto forma di incentivi, quindi di accompagnamento alle misure virtuose. Questo ha generato un atteggiamento da parte

delle strutture, di miglioramento non solo delle condizioni salariali dei dipendenti ma anche del progressivo miglioramento delle condizioni generali delle strutture. Per quanto riguarda i Comuni si rileva una partecipazione a macchia di leopardo. Si ritiene che sicuramente ci sia un margine da sviluppare rispetto al loro coinvolgimento e un impegno diretto alle spese, nella messa a disposizione di strutture e infrastrutture e nel coordinare ed aiutare a creare sinergie tra le tante realtà già presenti sul territorio.

Il Presidente ATAN ha osservato che negli ultimi mesi stanno comunque aprendo strutture anche in zone periferiche, ad Acquarossa e in Alta Leventina senza dimenticare il Malcantone. C'è sempre più sensibilità anche nei Comuni per favorire le famiglie a trovare un nido vicino a casa.

Alla domanda cosa fa in concreto l'ATAN per aiutare nella sorveglianza delle strutture il signor Cusini ha sottolineato che l'Associazione eroga formazione e consulenza agli associati, crea situazioni di crescita professionale e di supporto nella gestione degli elementi ordinari e straordinari delle strutture. La questione della qualità è data dalle condizioni quadro, dall'organizzazione, dell'infrastruttura, dalla politica del personale, ma anche da elementi come la sicurezza, lo sviluppo del pensiero pedagogico insito nell'aspetto educativo di queste strutture.

Alla questione se creare un contratto di prestazioni con le varie strutture il signor Cramerì ha indicato che il contratto di prestazioni è uno strumento non privo di complessità ma percorribile. Ci possono essere complessità burocratiche e amministrative per le strutture e ricorda che molte di queste strutture sono molto piccole, e implementare uno strumento di questo genere significherebbe burocratizzare molto. La soluzione attuata oggi con il sussidio è ottima. ATAN rimane aperta a tutto ma non è favorevole a complicare ulteriormente l'attività delle strutture organizzate in modo mirato per accogliere e accudire bambini e non per compiti amministrativi. Bisognerebbe in questo caso rivedere alcuni aspetti a livello gestionale. Ha concordato anche il signor Cusini ritenendo che il contratto di prestazione sarebbe un elemento di disturbo interrompendo il percorso compiuto dalle strutture fino ad oggi. Le misure attuali sono viste positivamente da tutti e quindi continuare in questa direzione di incentivi che vanno a premiare chi fa veramente uno sforzo per offrire qualità.

La Sottocommissione ha poi avanzato anche l'ipotesi di stipulare un Contratto di prestazioni con l'Associazione mantello, un modello che esiste già in altre realtà, in modo da centralizzare tutta la parte amministrativa. Questo evidentemente implicherebbe un cambiamento della struttura di ATAN, che dovrebbe gestire anche questa parte amministrativa. Il Contratto di prestazioni avrebbe il vantaggio di sussidiare anche figure che oggi non lo sono come ad esempio cuochi, personale di pulizia ecc. Su questa ipotesi il Presidente di ATAN ha dichiarato che potrebbe essere una soluzione ottimale, anche perché significherebbe far crescere l'associazione dal punto di vista amministrativo e di riconoscimento come punto focale, ma non per il momento: potrebbe essere un aspetto da tenere in considerazione tra qualche anno.

Roberto Sandrinelli, aggiunto di direzione del DSS, che ha seguito l'audizione dei rappresentanti di ATAN, ha chiuso la discussione, sottolineando il tema preoccupante della denatalità in Ticino, affiancata da un invecchiamento della popolazione. Promuovere queste strutture di accoglienza per permettere la conciliabilità tra famiglia e lavoro crea secondo Sandrinelli le condizioni quadro per le nuove generazioni anche per scegliere liberamente di mettere al mondo dei figli: è da non dimenticare però che questo tipo di aiuto va sempre inserito all'interno di una politica familiare molto più ampia.

Effettivamente “La popolazione in Ticino sta calando dal 2016, le cause sono: minori nascite anche fra gli stranieri, più giovani e anziani confederati che partono, meno stranieri che arrivano.” - scrive Elio Venturelli su *Azione* del 7 dicembre 2020. “Da decenni, in Ticino, i decessi superano largamente le nascite (figura 5). Il saldo naturale è quindi sempre più negativo e negli ultimi anni la tendenza si è accentuata. A contribuire a questo calo sono sostanzialmente gli svizzeri, con un saldo naturale fortemente negativo (–4433 unità per gli anni 2011-2019). Non basta più il saldo naturale positivo, ma sempre più risicato, degli stranieri (+1780 unità) a compensare il calo degli svizzeri, per cui il saldo naturale complessivo nel decennio considerato è stato pari a –2653 unità. Esaurito l’effetto di struttura del baby boom, cioè dei nati negli anni 1963-74, con la conseguente ripercussione sulle nascite circa un ventennio più tardi (1993-2000), il calo della natalità che caratterizza tutte le fasce di età delle donne in età di procreazione, provoca un conseguente calo delle nascite che, dalle 2949 del 2011 (se vogliamo considerare il recente periodo) è passato alle 2294 unità (–22,2%) nel 2019. È difficilmente ipotizzabile un cambiamento di tendenza per i prossimi decenni.




Grafico 1: Saldo naturale in Ticino, 1960-2017 (Fonte: Elio Venturelli, *Azione*, 7 dicembre 2020, Figura 5).

6. CONTROPROGETTO ALL’INIZIATIVA POPOLARE

La Commissione formazione e cultura, su proposta della propria Sottocommissione Nidi, che ha terminato i suoi lavori:

- dopo aver esaminato la situazione delle strutture per la prima infanzia, scaturita negli anni 2019-2020 a seguito dell’implementazione della *Riforma fiscale e sociale*;
- dopo aver sentito in audizione i rappresentanti del DSS e dell’ATAN;
- dopo aver approfondito l’impatto finanziario inerente all’applicazione di un Contratto collettivo di lavoro settoriale per gli anni 2022-2024;

- e infine dopo aver sentito gli iniziativaisti nell'estate del 2021;
- ha adottato un controprogetto all'iniziativa popolare "Asili nido di qualità per le famiglie".

Il controprogetto consiste in una modifica della Legge per le famiglie e consente il ritiro dell'iniziativa popolare "Asili nido di qualità per le famiglie".

La signora Linda Cortesi, prima firmataria dell'iniziativa, in data 23 agosto 2021, comunicava quanto segue alla Commissione formazione e cultura: *"Il testo del controprogetto non tiene purtroppo in considerazione due temi che il comitato di iniziativa ritiene importanti: la partecipazione dei Comuni al finanziamento e il riconoscimento degli oneri locativi nel finanziamento delle strutture. Ci permettiamo quindi di proporre una soluzione che riteniamo essere facilmente praticabile e andare incontro alle esigenze di tutti; auspichiamo pertanto che in accompagnamento al controprogetto il Cantone si faccia promotore di accordi-tipo che definiscano le modalità di aiuto finanziario che i Comuni potranno elargire da una parte alle famiglie per contenere i costi delle rette, dall'altra alle strutture che si trovano in difficoltà nel coprire gli oneri locativi. Tenuto conto di questi punti, che invitiamo a formalizzare nel controprogetto e nel rapporto, potremo ritirare l'iniziativa popolare "Asili nido di qualità" qualora il Gran Consiglio dovesse approvare il testo senza modifiche".* Il rapporto della Commissione ha sostanzialmente accolto questi auspici al punto E.

Il controprogetto all'iniziativa popolare, dopo la forte iniezione di mezzi finanziari determinata a partire dal 2019 dalla *Riforma fiscale e sociale*, completa il quadro legale imprescindibile per garantire il consolidamento delle strutture necessarie per la prima infanzia in Ticino e per favorire la conciliazione famiglia-lavoro in un momento di forte crisi demografica del nostro Cantone.

Sette sono i punti del controprogetto all'iniziativa popolare "Asili nido di qualità per le famiglie" (lettere A-G), il cui impatto finanziario è esaminato all'ottavo punto (lettera H).

A. Rilevamento e copertura dei bisogni delle famiglie

Con la modifica di legge il Consiglio di Stato viene incaricato di rilevare i bisogni esistenti delle famiglie e sul territorio: esso fisserà un ordine di priorità negli interventi da sostenere. Ricordiamo che la modifica di legge votata il 13 dicembre 2017 ha introdotto, all'art. 7 cpv. 1 lett. a) anche la possibilità per il Cantone di finanziarie i micro-nidi (nidi-famiglia), accanto ai nidi dell'infanzia, modello che dovrebbe beneficiare in particolare alle regioni discoste. Si confida pertanto che le liste d'attesa possano essere accorciate in tutte le regioni del Cantone.

È importante che il documento del Consiglio di Stato venga trasmesso per discussione al Gran Consiglio, affinché la tematica rimanga nell'agenda politica ad ogni quadriennio: la preoccupante denatalità in Ticino esige una forte attenzione del Parlamento su questo tema.

A. Cantone

Art. 3

^{1a}(nuovo) Al fine di garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un'equa distribuzione sul territorio, dei nidi dell'infanzia, dei micro-nidi e dei centri che organizzano attività extrascolastiche, il Consiglio di Stato, in collaborazione con i Comuni, rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere: il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio.

^{1b}(nuovo) Il Consiglio di Stato rileva inoltre nel documento di cui al cpv. 1a i bisogni esistenti nell'ambito dei provvedimenti di protezione di cui al Capitolo II, definendone gli obiettivi, coordinando gli interventi necessari e verificando l'esito delle misure adottate.

²*Invariato*

³Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare:

d) *abrogata*

B. Miglioramento dei controlli a tutela dei bambini

La Commissione formazione e cultura auspica che il Cantone effettui i necessari controlli a tutela della prima infanzia, dei bambini e dei ragazzi fino a 15 anni. Gli aspetti da verificare sono molti e molto importanti per la tutela della salute dei bimbi e ragazzi: si va dai diplomi di chi dirige e lavora effettivamente nelle strutture, al numero di bambini accolti effettivamente rispetto al personale presente, alle modalità educative, alla tenuta degli spazi, della mensa, del parco giochi, dei sanitari, dei lettini, ecc. La vigilanza amministrativa, finanziaria e pedagogica sulle strutture ed i servizi di sostegno alle famiglie compete all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani: le visite ordinarie effettuate nei 53 nidi sono state 63 nel 2014 e 56 nel 2015, mentre quelle straordinarie rispettivamente 32 e 37.

La Commissione prende atto positivamente che da 2019 il ritmo e la modalità dei controlli sono stati adeguati all'accresciuto finanziamento grazie ad un potenziamento del personale ispettivo e chiede al Consiglio di Stato di perseverare nell'esecuzione delle attività di vigilanza con e senza preavviso, presso ogni ente sussidiato dalla presente legge.

C. Miglioramento dei criteri di qualità delle strutture sussidiate

L'art. 11 del controprogetto precisa e aggiorna i criteri di qualità per il finanziamento cantonale dei nidi e dei centri extrascolastici.

Si ribadisce il carattere no profit del settore, i principi di buona tenuta delle finanze e dei conti, il rispetto di standard qualitativi di base, l'esistenza di un progetto educativo, come pure una strutturazione trasparente e scevra da conflitti di interesse.

D. Sussidiamento - I. Requisiti

Art. 11 cpv. 2 a)-f), g), h), i), l) (nuove), cpv. 3 e cpv. 4 (nuovo)

¹*Invariato*

²Possono beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e lett. c) gli enti pubblici o privati di utilità pubblica senza scopo di lucro che assicurano un'apertura regolare durante tutto l'anno civile e che:

- a) possiedono mezzi propri e/o;
- b) dispongono di ricavi dalle attività svolte e/o
- c) dispongono di altri contributi di enti pubblici o privati;
- d) presentano un piano di finanziamento;
- e) sono in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'OAMin, ove necessario;
- f) soddisfano i criteri di qualità e i requisiti necessari definiti dalle direttive del Cantone;
- g) allestiscono un concetto pedagogico che garantisca il rispetto dell'interesse superiore del bambino;

- h) presentano un'organizzazione strutturata e consolidata dalla quale sono esclusi i conflitti d'interesse personali;
- i) prevedono un utilizzo razionale delle risorse;
- l) possiedono un sistema di controllo interno ed esterno secondo le disposizioni del Cantone;

³Possono beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b) gli enti di utilità pubblica senza scopo di lucro che soddisfano i requisiti dell'art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e lett. f), h) i), l).

⁴Possono beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 9 i gruppi o le associazioni di famiglie che soddisfano i requisiti dell'art.11 cpv. 2 lett. a)-d) e f) e che non perseguono scopo di lucro.

D. Migliore riconoscimento del personale

Contrariamente al primo controprogetto ipotizzato dalla Sottocommissione, sentite le argomentazioni del DSS e di ATAN, si rinuncia per il momento all'introduzione del contratto di prestazione per il sussidiamento dei nidi e delle strutture extrascolastiche, sia in forma individuale, sia in forma di contratto mantello per il tramite di ATAN.

La Commissione ha optato per introdurre il principio nella legge, che prevede che il sussidio sarà erogato ai nidi e ai centri extrascolastici su tutto il personale riconosciuto necessario al loro funzionamento (quindi non solamente a quello educativo, ma anche a quello il personale di cucina, di pulizia e amministrativo), come richiesto vivamente dall'ATAN.

Art. 14

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto e delle famiglie diurne.

E. Contenimento delle rette a carico delle famiglie residenti

Per ridurre le rette a carico delle famiglie residenti con figli che frequentano nidi e centri extrascolastici, nel Comune dove abitano o in un altro Comune, si chiede che non solamente il Cantone, ma anche i Comuni di domicilio possano concedere degli aiuti alle famiglie residenti per contenere le rette e favorire la conciliazione famiglia-lavoro. Le normative di applicazione dovranno essere definite dal Cantone in un regolamento, che dovrà essere oggetto di consultazione e discussione tra le parti.

Art. 14

³Per sostenere i genitori residenti in Ticino nel conciliare famiglia e lavoro o formazione il Cantone e i Comuni possono concedere contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a loro carico.

La Commissione formazione e cultura fa proprio l'auspicio degli iniziativaisti, contenuto nella sopracitata lettera del 23 agosto 2021. La Commissione chiede che il Cantone si faccia promotore di accordi-tipo, i quali definiscano le modalità di aiuto finanziario che i Comuni potranno elargire, da una parte alle famiglie per contenere i costi delle rette e dall'altra parte alle strutture che si trovano in difficoltà nel coprire gli oneri locativi.

F. Principi della preferenza indigena e del rispetto del contratto collettivo di lavoro

Riguardo al principio delle assunzioni prioritarie di persone residenti (nuovo art. 41b) e ai requisiti per le condizioni di lavoro del personale (nuovo art. 41a) si è ripreso l'art. 9 della Legge anziani (Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane). I nuovi articoli valgono anche per gli enti che erogano prestazioni di protezione, per cui vengono abrogati gli art. 25a e 25b. Vengono inoltre adattati i marginali degli art. 42 e 43. Il rispetto di condizioni di lavoro attrattive per il personale residente è molto importante, tenuto conto dell'importante sforzo del Cantone nel formare personale qualificato per il settore della prima infanzia.

1^{is}. Preferenza indigena

Art. 25a

Abrogato

1^{er}. Rispetto del contratto collettivo di lavoro

Art. 25b

Abrogato

B. Preferenza indigena

Art. 41a (nuovo)

¹Nell'assunzione del personale, gli enti che erogano prestazioni ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10, riconosciuti ai sensi dell'art. 11, e quelli che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b), riconosciuti ai sensi dell'art. 26, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

C. Rispetto del contratto collettivo di lavoro

Art. 41b (nuovo)

Gli enti, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'ente non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

D. Esclusione del cumulo con altri sussidi

Art. 42 (marginale)

E. Legge sussidi

Art. 43 (marginale)

G. Garanzia di sostegno all'avvio di nuove strutture

L'apertura di una nuova struttura è una fase particolarmente delicata. I posti sono occupati gradualmente, a seconda dell'andamento demografico (i.e. delle nuove nascite) ma anche del lavoro di sensibilizzazione del contesto in cui si inserisce la nuova struttura, che può

essere più o meno “pronto” ad approfittare appieno del nuovo servizio. Il ritardo nell’occupazione genera dei mancati introiti, ma i costi del personale e di gestione ci sono già e sono solo parzialmente coperti da alcuni contributi federali (contributo per posti non occupati). Inoltre, l’inserimento di ogni nuovo bimbo avviene attraverso la procedura di “ambientamento”. Durante questa fase, che può durare dalle 2 alle 4 settimane, i bimbi frequentano solo parzialmente la nuova struttura (meno di 4 ore/giorno). Oltre alla mancanza di una parte consistente delle rette (alla famiglia per questo periodo viene richiesto solo un contributo minimo, nella maggior parte dei casi simbolico), in questa fase vengono a mancare anche importanti contributi cantonali, in quanto per molti giorni non si raggiunge la soglia minima di 4 ore di presenza, necessaria per avere diritto ai contributi fissi giornalieri (Regolamento della Legge per le famiglie, art. 28a). Se nella fase “operativa” del nido o micro-nido le mancanze di introiti durante l’inserimento di nuovi piccoli ospiti sono compensate dalle entrate generate grazie agli altri posti già occupati, nella fase iniziale ciò si rivela critico, perché gli ambientamenti avvengono contemporaneamente e non si può contare su nessuna entrata derivante da posti già occupati. La Commissione formazione e cultura auspica che Cantone e Comuni si adoperino per garantire che le strutture non siano penalizzate da questo meccanismo.

H. Impatto finanziario del controprogetto

Durante gli approfondimenti la Commissione si è chinata sulla sostenibilità dell’impatto finanziario del controprogetto, con particolare riferimento all’introduzione del Contratto collettivo di lavoro settoriale (CCL / nuovo Art. 41b), considerato che nei primi mesi del 2021 le parti sociali (Sindacati e ATAN) hanno elaborato un progetto condiviso.

Il CCL toccherebbe gli asili nido, i micro-nidi e i centri extra-scolastici, per un totale di oltre 100 strutture che impiegano oltre 700 operatrici ed operatori.

I servizi del DSS hanno effettuato una prima valutazione che stima, a regime, un aumento dei costi di gestione corrente di 3.5 mio di CHF. Parimenti, dopo l’adozione generalizzata del CCL l’aumento dei costi generato dal meccanismo degli avanzamenti annuali calcolati sulla base della Scala stipendi dell’Amministrazione cantonale, è stimato in 0.8 mio di CHF. Complessivamente la proposta di controprogetto comporta un onere supplementare a carico del Cantone.

Le verifiche svolte dai servizi competenti confermano che per i primi 3 anni l’impatto finanziario del CCL sarà garantito dal contributo federale erogato in base all’Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (ca. 7.7 mio CHF.) unitamente alle riserve del Fondo della riforma cantonale fiscale e sociale, accumulate dal 2019 al 2021.

La stima dell’impatto finanziario per gli anni successivi non risulta attualmente quantificabile poiché influenzata da molteplici fattori, tra cui: la tempistica di implementazione delle misure previste dal controprogetto, l’evoluzione dell’offerta settoriale, la stabilizzazione dei valori medi salariali (impatto avanzamenti annuali), possibile consolidamento degli aiuti federali, disponibilità di riserve sul Fondo della riforma.

Nella denegata ipotesi che nel periodo 2021-2024 la copertura finanziaria dei fondi non fosse sufficiente, il Consiglio di Stato dovrà trovare delle compensazioni interne.

7. CONCLUSIONE

La Commissione formazione e cultura, richiamate le proprie richieste al Consiglio di Stato contenute nel capitolo 6, invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato decreto che:

- dichiara ricevibile l'iniziativa popolare legislativa generica "*Asili nido di qualità per le famiglie*" del 26 marzo 2013;
- elabora il testo conforme all'iniziativa popolare legislativa generica "*Asili nido di qualità per le famiglie*" del 26 marzo 2013;
- raccomanda di respingere l'iniziativa popolare legislativa generica "*Asili nido di qualità per le famiglie*" del 26 marzo 2013;
- raccomanda di accogliere il controprogetto all'iniziativa popolare, che modifica la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

Per la Commissione formazione e cultura:

Maristella Polli e Raoul Ghisletta, relatori
Biscossa - Ermotti-Lepori - Franscella -
Gardenghi - Ghisla - Guerra (con riserva) -
Guscio - Ortelli P. - Piezzi - Pugno Ghirlanda -
Robbiani (con riserva) - Seitz (con riserva) -
Speziali - Tenconi

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA

presentata il 26 marzo 2013 e denominata “Asili nido di qualità per le famiglie”

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

- vista l’iniziativa popolare legislativa generica del 26 marzo 2013 “Asili nido di qualità per le famiglie”, che chiede l’elaborazione di una modifica della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) ed eventuali altre norme, sulla base dei seguenti principi:
 - a. *Al fine di garantire un’adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un’equa distribuzione sul territorio degli asili nido e dei servizi extrascolastici, il Cantone rileva i bisogni esistenti e pianifica sufficienti posti in tutte le regioni.*
 - b. *Cantone e Comuni finanziano, tramite sussidio, almeno il 67% dei costi complessivi ammessi degli asili nido e dei servizi extrascolastici riconosciuti ai sensi della Legge per le famiglie. Il finanziamento da parte dei Comuni avviene in base alla loro forza finanziaria e al numero di bambini che frequentano l’asilo nido provenienti dagli stessi Comuni. La quota assunta dai Comuni è complessivamente pari a quella del Cantone. I sussidi agli asili nido vengono erogati sulla base di mandati di prestazione stipulati con il Cantone, in modo da garantire l’uso razionale delle risorse e la soddisfazione dei bisogni delle famiglie.*
 - c. *La retta per le famiglie residenti in Ticino per il collocamento di un bambino a tempo pieno in un asilo nido sussidiato è al massimo di 800 Fr mensili. Per le famiglie meno abbienti residenti in Ticino è prevista una riduzione della retta in base al reddito; il Cantone e i Comuni finanziano un sistema di sussidio per la riduzione delle rette.*
 - d. *Le condizioni per l’erogazione dei sussidi per gli asili nido e i servizi extrascolastici in base alla Legge per le famiglie devono essere riviste e ampliate. Occorre inserire i seguenti ulteriori obblighi: – rispetto della centralità del bambino (progetto educativo e spazi adeguati ai bimbi); – uso razionale delle risorse: l’ente sussidiato deve: a) presentare un’organizzazione strutturata e consolidata; b) prevedere un sistema di controllo interno ed esterno; c) verificare l’assenza di conflitti d’interesse personali; – garanzia di qualità nella dotazione e formazione del personale; – condizioni di lavoro (salari, orari, ecc.) definite analogamente alle normative esistenti per il personale cantonale e stipulate in un contratto collettivo di lavoro, rispettivamente definite in un regolamento organico pubblico.*
- richiamati gli articoli 37 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 93 e seguenti della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;
- visto il rapporto 27 settembre 2021 della Commissione formazione e cultura;
- dopo discussione,

d e c r e t a :

I.

L'iniziativa popolare legislativa generica 26 marzo 2013 presentata da Linda Cortesi (prima proponente) "Asili nido di qualità per le famiglie" è dichiarata ricevibile.

II.

È elaborato il seguente testo conforme all'iniziativa popolare legislativa generica 26 marzo 2013 presentata da Linda Cortesi (prima proponente) "Asili nido di qualità per le famiglie":

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 (nuovo)

A. Cantone

¹Al fine di garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un'equa distribuzione sul territorio dei nidi dell'infanzia, dei micro-nidi e dei centri che organizzano attività extrascolastiche, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere: il documento è trasmesso al Gran Consiglio.

Art. 4 cpv. 1

B. Comuni

¹I Comuni partecipano al finanziamento delle attività di sostegno alle famiglie offerte dai nidi dell'infanzia, dai micro-nidi e dai centri che organizzano attività extrascolastiche ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) riconosciute ai sensi del capitolo I, riservato l'art. 10. I Comuni possono sostenere, con prestazioni finanziarie o in natura, le attività riconosciute ai sensi del capitolo I di sostegno alle famiglie, offerte dalle famiglie diurne ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b) e le attività di incontro, socializzazione e partecipazione offerte ai sensi dell'art. 9. In questo caso essi beneficiano delle misure di incentivo nei limiti previsti dall'art. 30 cpv. 3 e 4.

Art. 11 cpv. 2 a)-f), g), h), i), l), m) (nuove)

I. Requisiti

²Possono beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e lett. c) gli enti pubblici o privati di utilità pubblica senza scopo di lucro che assicurano un'apertura regolare durante tutto l'anno civile, e che:

- a) possiedono mezzi propri e/o;
- b) dispongono di ricavi dalle attività svolte e/o;
- c) dispongono di altri contributi di enti pubblici o privati;
- d) presentano un piano di finanziamento,
- e) dispongono della autorizzazione ai sensi dell'OAMin, ove necessario;
- f) soddisfano i criteri di qualità e, per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a), i requisiti necessari definiti dalle direttive concernenti gli asili nido;
- g) assicurano il rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Divisione per quanto concerne la dotazione, la formazione e le condizioni di lavoro del personale, conformemente alle condizioni di lavoro vigenti per il personale cantonale;
- h) allestiscono un progetto pedagogico che garantisca il rispetto dell'interesse superiore del bambino;
- i) prevedono un utilizzo razionale delle risorse;
- l) presentano un'organizzazione strutturata e consolidata, dalla quale sono esclusi i conflitti d'interesse personali;
- m) possiedono un sistema di controllo interno ed esterno.

Art. 13

1. Contributo fisso

Il sussidio per le spese di esercizio delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b) così come il sussidio per le spese di esercizio delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione ai sensi dell'art. 9 consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo

2. Ammontare del contributo fisso

Art. 14 cpv. 1

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b) ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne.

Art. 14a (nuovo)

3. Contributo globale

¹Il sussidio per le spese di esercizio delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) avviene attraverso la concessione di un contributo globale stabilito dallo Stato.

²Il contributo globale è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti agli enti sussidiati mediante contratto di prestazione della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.

³Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) le rette a carico delle famiglie;
- b) ogni altro ricavo stabilito dal regolamento.

⁴Nella determinazione del contributo globale è possibile tener conto della capacità finanziaria dell'ente gestore della struttura.

Art. 14b (nuovo)

4. Ammontare del contributo globale

Il contributo globale copre almeno i 2/3 dei costi riconosciuti per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e c).

Art. 14c (nuovo)

5. Ripartizione del contributo globale

¹I Comuni si assumono complessivamente la metà della somma dei contributi globali, il Cantone si assume l'altra metà.

²L'importo a carico del Comune è commisurato in base:

- a) al numero di bambini domiciliati che frequentano la struttura;
- b) alla sua forza finanziaria.

³I criteri per la commisurazione e il versamento del contributo sono stabiliti dal Regolamento

Art. 14d (nuovo)

6. Retta

I nidi dell'infanzia e i micro-nidi sussidiati prelevano una retta mensile per le famiglie residenti il cui importo massimo è stabilito in fr. 800 mensili per un collocamento a tempo pieno.

III.

È adottato il seguente controprogetto all'iniziativa:

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, cpv. 1^{bis} (nuovi), cpv. 3 lett. d) (abrogata)

A. Cantone

¹Al fine di garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un'equa distribuzione sul territorio, dei nidi dell'infanzia, dei micro-nidi e dei centri che organizzano attività extrascolastiche, il Consiglio di Stato, in collaborazione con i Comuni, rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere: il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio.

^{1bis}Il Consiglio di Stato rileva inoltre nel documento di cui al cpv. 1 i bisogni esistenti nell'ambito dei provvedimenti di protezione di cui al Capitolo II, definendone gli obiettivi, coordinando gli interventi necessari e verificando l'esito delle misure adottate.

³Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare:

(...)

d) *abrogato*;

(...)

Art. 11 cpv. 2 a)-f), g), h), i), l) (nuove), cpv. 3, cpv. 4 (nuovo)

I. Requisiti

²Possono beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e lett. c) gli enti pubblici o privati di utilità pubblica senza scopo di lucro che assicurano un'apertura regolare durante tutto l'anno civile e che:

(...)

- a) possiedono mezzi propri e/o;
- b) dispongono di ricavi dalle attività svolte e/o
- c) dispongono di altri contributi di enti pubblici o privati;
- d) presentano un piano di finanziamento;
- e) sono in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'OAMin, ove necessario;
- f) soddisfano i criteri di qualità e i requisiti necessari definiti dalle direttive del Cantone;
- g) allestiscono un concetto pedagogico che garantisca il rispetto dell'interesse superiore del bambino;
- h) presentano un'organizzazione strutturata e consolidata dalla quale sono esclusi i conflitti d'interesse personali;
- i) prevedono un utilizzo razionale delle risorse;
- l) possiedono un sistema di controllo interno ed esterno secondo le disposizioni del Cantone;

³Possono beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b) gli enti di utilità pubblica senza scopo di lucro che soddisfano i requisiti dell'art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e lett. f), h) i), l).

⁴Possono beneficiare dei sussidi per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 9 i gruppi o le associazioni di famiglie che soddisfano i requisiti dell'art.11 cpv. 2 lett. a)-d) e f) e che non perseguono scopo di lucro.

Art. 14 cpv. 1 e cpv. 3

2. Ammontare del contributo fisso

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto e delle famiglie diurne.

³Per sostenere i genitori residenti in Ticino nel conciliare famiglia e lavoro o formazione il Cantone e i Comuni possono concedere contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a loro carico.

Art. 25a

I^{bis}. Preferenza indigena

Abrogato

Art. 25b

1^{er}. Rispetto del contratto collettivo di lavoro

Abrogato

Art. 41a (nuovo)

B. Preferenza indigena

¹Nell'assunzione del personale, gli enti che erogano prestazioni ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10, riconosciuti ai sensi dell'art. 11, e quelli che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b), riconosciuti ai sensi dell'art. 26, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

Art. 41b (nuovo)

C. Rispetto del contratto collettivo di lavoro

Gli enti, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'ente non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

D. Esclusione del cumulo con altri sussidi

Art. 42 (marginale)

E. Legge sussidi

Art. 43 (marginale)

IV.

Salvo ritiro dell'iniziativa, la modifica legislativa è posta in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di respingere l'iniziativa e di accogliere il controprogetto.

V.

La modifica legislativa, se accolta in votazione popolare o trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum in caso di ritiro dell'iniziativa, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.